



Fosdinovo, 29 Maggio 2018

Circolare n. 127

A

- **Docenti Primaria e Sec. 1° grado**
- **Sito Web**
- **DSGA**

OGGETTO: Valutazione e certificazione delle competenze-scrutini periodici e finali.

Si comunica che, come da normativa di riferimento (D.lgs. 62/2017; DM 741/2017 e 742/2017) **TUTTI GLI INSEGNANTI del consiglio di classe devono essere presenti allo scrutinio, in quanto “collegio perfetto”.**

In caso di impedimento giustificato occorre darne TEMPESTIVA comunicazione in segreteria per poter provvedere alla sostituzione.

- Il D.lgs. art. 2/3 (Valutazione nel I ciclo) afferma: *La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e l'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato .*

Il Consiglio di classe riunito per lo scrutinio, intermedio e finale, è un organo collegiale giudicante perfetto che **esige quindi la presenza di tutti i suoi componenti** per la validità delle deliberazioni da assumere.

Sempre per il principio del “collegio perfetto” già espresso, nel caso un docente sia assente per malattia o per collocamento in altra situazione di “status” che ne giustifichi l'assenza (permesso per gravi motivi personali o familiari; congedo per maternità ecc.) dev'essere sostituito da un altro docente della stessa materia in servizio presso la stessa scuola.

Della sostituzione va fatta debita menzione nel relativo verbale.

Se nell'Istituzione non vi è un docente della stessa materia o comunque avente titolo ad insegnarla (e ovviamente non si può rimandare lo scrutinio) si deve necessariamente ricorrere ad una nomina per scorrimento delle graduatorie dei supplenti.

- Si ricorda che nelle deliberazioni da adottare a maggioranza non è ammessa l'astensione e a parità di voti prevale il voto del Presidente; tutti i docenti devono votare compreso il presidente il cui voto prevale in caso di parità (**art. 37/3 D.Lgs 297/94**)

- Si ricorda, inoltre, che al termine di ciascuno scrutinio delle classi terminali (Classi V Primaria e classi III Secondaria di I°), il consiglio di classe dovrà compilare anche la certificazione delle competenze utilizzando il nuovo modello allegato al DM. 742/2017.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Maria Florio

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c.2 del D. Lgs. n. 39/1993*